



Prot.N. 1434-20

PROCURA DELLA REPUBBLICA **presso il Tribunale di Cuneo**

MISURE ORGANIZZATIVE E LINEE GUIDA **PER IL PERIODO COMPRESO TRA** **IL 12 MAGGIO E IL SUCCESSIVO 31 LUGLIO 2020** **- Art. 83, commi 6 e 7 D.L. n.18/2020 -**

Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, ritenuto relativamente emergenziale e nel quale è prevista la graduale ripresa dell'attività giudiziaria, il D.L. 17 marzo 2020 n.18 (come integrato dal D.L.8 aprile 2020 n.23 e dal D.L. 30 aprile 2020 n.28), demanda ai capi degli uffici giudiziari di assumere le misure organizzative, anche inerenti alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (art. 83, commi 6, 7, 8, 9).

Nell'adottare queste misure, si deve considerare che questa fase ha una natura necessariamente transitoria, essendo destinata a fare da ponte tra il primo periodo "assolutamente emergenziale" e quello futuro, in cui l'attività giudiziaria dovrebbe tornare a ritmi di auspicata normalità.

Pertanto, seppure sia da richiamare la più parte delle disposizioni emanate per il primo periodo, tuttavia, tenendo anche conto che dal 12 maggio riprendono a decorrere i termini per le indagini preliminari, è necessario rimodularle in modo meno tassativo ove possibile, proprio per consentire quel graduale riavvio delle attività, pur sempre coniugandolo con l'esigenza di contenere al massimo il rischio di diffusione del contagio conseguente a contatti personali. Si tratta, dunque, di assumere un provvedimento *agile*, onde possa adeguarsi al variare delle esigenze sanitarie.

Con questo scopo e di seguito, si indicano le misure adottate per garantire la ripresa, seppur graduale, dell'attività giudiziaria; quelle per ridurre al minimo le occasioni di contagio provenienti dall'esterno; quelle predisposte a tutela del personale (amministrativo, di polizia giudiziaria) e dei magistrati.

Il provvedimento organizzativo è stato preceduto da interlocuzioni da remoto con tutti i componenti dell'Ufficio (mediante l'applicativo Microsoft Teams), con il Presidente del Tribunale, il Presidente della Sezione Penale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con il Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano"; nonché si assume d'intesa con il Procuratore Generale e, per il tramite di quest'ultimo, sentita l'autorità sanitaria regionale¹.

¹ A questo fine il 7 maggio 2020 è stata inviata una bozza del provvedimento al Procuratore Generale.

Le misure per contenere il rischio epidemiologico dall'esterno e per tutelare l'ambiente interno.

Le misure organizzative per limitare l'afflusso dell'utenza.

Il principale problema da affrontare è rappresentato dalla capacità di contenere gli afflussi esterni per ridurre il più possibile il rischio di diffusione del contagio e, contemporaneamente, non solo consentire un riavvio graduale dell'attività giudiziaria, riprendendo a decorrere dal 12 maggio i termini per le indagini preliminari, ma anche garantire le altre prestazioni all'utenza.

L'Ufficio di Procura, infatti, non è dedicato esclusivamente ad accertare la rilevanza penale dei fatti portati all'attenzione, prestando pure dei servizi di altra natura, quali, ad esempio, quello relativo agli affari civili trattati e quello del rilascio dei certificati ai privati e alla pubblica amministrazione.

Con due provvedimenti del 24 febbraio e del successivo 8 marzo 2020, si era previsto che *"l'accesso dell'utenza ai locali della Procura della Repubblica è limitato ai soli casi di urgenza e indifferibilità dell'atto da compiersi di persona"*.

Queste disposizioni possono essere rimodulate in termini meno rigorosi, permettendo maggiori accessi, accompagnati dalle misure idonee a contenere il pericolo di diffusione del contagio.

L'utenza privata che accede all'immobile sede della Procura e del Tribunale si divide in persone che sono convocate per partecipare alle udienze, in quelli che intendono assistere alle udienze pubbliche, in coloro che sono chiamati a partecipare alle attività istruttorie di questo Ufficio, in altri che hanno bisogno di usufruire degli ulteriori servizi offerti.

Le linee guida adottate dal Presidente del Tribunale escludono l'accesso per assistere alle udienze pubbliche, avendo disposto che quelle che si devono o dovessero tenere dal 12 maggio al 31 luglio 2020 si svolgeranno ai sensi dell'art.472 c.p.p.

Parimenti, le medesime linee guida hanno previsto il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, tranne quando sia obbligatorio procedere, nonché stabilito che si possano celebrare udienze per processi di rapida definizione e che non prevedano la presenza di soggetti diversi rispetto al p.m., al difensore, alle parti private, all'imputato (udienze ex artt.444, 447 c.p.p., giudizi abbreviati; incidenti d'esecuzione; discussioni finali e, in genere, udienze ai sensi dell'art.127 c.p.p.).

Queste disposizioni già consentono di mantenere in termini ragionevoli l'afflusso dell'utenza privata.

Quanto agli utenti che si presenteranno per accedere agli uffici giudiziari per usufruirne dei servizi o per partecipare a atti istruttori disposti da questa Procura o alle udienze consentite, è previsto che ²:

- dovranno esibire la relativa documentazione (atto di citazione; corrispondenza relativa all'appuntamento concordato o ogni atto utile al fine);
- dovranno essere muniti di protezioni alle vie respiratorie (mascherine) e detergersi le mani con le soluzioni disinfettanti poste all'ingresso;
- prima dell'accesso sarà misurata la temperatura corporea dal personale addetto, vietando l'ingresso in caso di superamento di 37.5°;
- dovranno rilasciare un'autocertificazione, utilizzando gli appositi moduli, dichiarando di non essere stati, o non essere a conoscenza di essere stati, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19; non aver ricevuto comunicazione

² Come da provvedimento 8 maggio 2020.

da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID- 19; non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: temperatura corporea oltre 37.5°; tosse secca; sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia e/o disgeusia ;

- non saranno ammessi accompagnatori, salvo casi di comprovata esigenza;
- il personale addetto alla vigilanza non consentirà l'accesso a chi non intenda rilasciare l'autocertificazione e a chiunque non sia munito di protezione delle vie respiratorie;
- a seconda dei servizi richiesti o degli adempimenti da eseguire, il personale addetto indicherà la via più breve da seguire per raggiungere gli uffici senza l'uso di ascensori, salvo necessità;
- si provvederà a evidenziare il percorso da seguire per accedere e per uscire, in modo che sia evitata la convergenza delle persone in ingresso e in uscita.

Non è, invece, necessario, ridurre gli orari di apertura al pubblico degli uffici, soprattutto per evitare un maggior afflusso contemporaneo di utenza, più difficile da gestire.

Del resto, per contenere l'afflusso dell'utenza è già previsto che chiunque abbia necessità di usufruire di uno dei servizi al pubblico (Casellario Giudiziario, Ufficio Affari Civili; Ufficio comunicazioni ex art.335 c.p.p.) possa trasmettere le richieste tramite l'ufficio postale o telematicamente con pec o posta elettronica ordinaria ovvero prendere contatto telefonico, tramite gli indirizzi pubblicati sul sito, al fine di concordare con il personale addetto l'orario e il giorno per l'incombenza³.

Quanto alle **denunce** e alle **querelle**, si è già invitata l'utenza a trasmettere questi atti tramite il servizio postale, ai termini di cui all'art.337 c.p.p., o a rivolgersi ai comandi di polizia giudiziaria territoriali⁴.

Qualora, per comprovate ragioni di urgenza, la denuncia o la querela debba essere presentata oralmente al pubblico ministero, è previsto che l'interessato prenda preventivo contatto, ricorrendo agli indirizzi pubblicati sul sito, tramite telefono o posta elettronica con la polizia giudiziaria in servizio presso la Procura, per prenotare un appuntamento⁵.

Le misure per limitare l'afflusso degli Avvocati, senza incidere sul diritto di difesa.

Gli Avvocati rappresentano la più parte dell'utenza che accede all'Ufficio.

Per questa ragione, fin dal 24 febbraio 2020 si è avviata una costante, proficua interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Cuneo, caratterizzata da plurimi incontri da "remoto".

Il risultato è consistito nella piena collaborazione di tutti gli Avvocati del Foro per l'adozione e l'osservanza degli accorgimenti idonei sia a ridurre al minimo ogni rischio di diffusività dell'epidemia sia a non interferire con lo svolgimento del mandato difensivo, se non in una misura sopportabile; e di questa collaborazione deve essere dato atto.

Attualmente, pertanto, gli Avvocati ricorrono alla posta elettronica certificata per

³ Come da provvedimento del 6 aprile 2020, pubblicato come i precedenti sul sito dell'Ufficio.

⁴ Già con provvedimento del 21 gennaio 2019 e ribadito il 6 aprile 2020 (entrambi pubblicati anche sul sito) si era chiarita l'irricevibilità mediante posta elettronica (ordinaria o anche certificata) in quanto contrastante con le disposizioni di cui agli artt.333 e 336-340 c.p.p.

⁵ Come dal provvedimento del 15 aprile 2020.

- trasmettere all'Ufficio dedicato alle comunicazioni di cui all'art. 335 c.p.p. le relative richieste, allegando i moduli e compilandoli secondo la procedura già concordata col provvedimento del 14 ottobre 2019;
- inoltrare alle caselle di posta elettronica delle Segreterie dei magistrati assegnatari dei procedimenti le istanze, le nomine, le memorie e ogni altra comunicazione, allegandole in formato pdf alla casella delle Segreterie interessate;
- inoltrare direttamente alle caselle di posta elettronica dei magistrati assegnatari dei procedimenti, le proposte di applicazione della pena, le richieste di messa alla prova e ogni altra comunicazione che attenga al procedimento e che possa avvenire telematicamente (impedimenti per incumbenti istruttori, istanze di differimento e quant'altro).

Dal 12 maggio verrà meno la sospensione dei termini dati per le indagini preliminari.

A seguito dell'ultima interlocuzione del 7 maggio scorso con i rappresentanti del COA di Cuneo e della Sezione locale delle Camere Penali, si è convenuto che le metodologie telematiche concordate manterranno vigore, anche a fronte dei positivi risultati ottenuti quanto a risparmio di tempo.

Del resto, anche il Legislatore dimostra una preferenza per tale tipologia di interlocuzione, come depone il nuovo comma 12 quater 1. dell'art. 83 D.L. n.18/2020, inserito dal D.L.n.28/2020, che, pur se limitatamente alle "*memorie, documenti, richieste e istanze*" di cui all'art.415 bis, comma 3 c.p.p., tuttavia amplia la possibilità di ricorso alla comunicazione telematica, estendendola ad altri applicativi ammessi dal Ministero; e questo Ufficio ha provveduto a chiedere la relativa autorizzazione.

Intanto, durante la sospensione dei termini si era convenuto con il COA di procedere alle notificazioni degli avvisi di cui agli artt.415 bis e 408, comma 2 c.p.p. qualora l'indagato o la persona offesa avesse provveduto a nominare un difensore di fiducia, essendo entrambi domiciliati *ex lege* presso quest'ultimo (art.83, comma 13 DL n.18/2020 e art.33 disp.att.c.p.p.), consentendo poi al difensore di esaminare ed estrarre copia degli atti pur perdurando la sospensione dei termini e previo appuntamento concordato con la segreteria del p.m.

Ovviamente quanto previsto e realizzato resterà in essere non solo per tutto il periodo emergenziale, ma anche per il futuro a fronte dei proficui risultati.

La scelta concordata di procedere alle notificazioni degli avvisi di cui sopra, con la facoltà data al difensore di poter disporre degli atti pur nel periodo di sospensione dei termini, ha già consentito di evitare un primo, significativo problema di *affollamento* dal 12 maggio prossimo.

Comunque, poiché da tale data *ridecorreranno* i termini per le indagini preliminari, si è stabilito con i rappresentanti del COA e della Sezione locale delle Camere Penali del Piemonte e Valle d'Aosta che si manterranno gli attuali accordi fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria o al ridimensionamento in misura importante, con opportuni accorgimenti, da assumersi man mano e destinati a consentire un maggior afflusso.

Si sono anche adattati due locali destinati ai difensori per la consultazione degli atti sia in formato cartaceo che digitale, installando le relative postazioni informatiche. Un locale è situato al primo piano e dispone di due postazioni; l'altro al terzo piano e dispone di quattro postazioni. Tutti consentono il mantenimento del distanziamento sociale di sicurezza.

I difensori che intendano esaminare gli atti e, se il caso, estrarne copia, prenoteranno l'accesso mediante corrispondenza elettronica con le Segreterie.

Si è predisposta una cartella informatica condivisa da tutte le cinque Segreterie (tre situate al piano primo e due al piano terzo), onde ciascuna annoti gli appuntamenti per evitare sovrapposizioni e, soprattutto, che non confluisca nei locali dedicati un numero di difensori superiore a quello consentito per mantenere le distanze di sicurezza.

A tutela dei diritti della difesa, a causa dei possibili ritardi dovuti a quanto sopra, si è concordato che il p.m. assumerà le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale non prima di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso.

Quanto all'attività istruttoria - che preveda o renda facoltativa la presenza del difensore - si rimanda al paragrafo relativo alle indagini preliminari.

Anche gli Avvocati, al momento dell'accesso, dovranno adempiere le disposizioni di cui sopra, date per l'ingresso dell'utenza.

Misure per limitare l'afflusso del personale della polizia giudiziaria esterna.

Si conferma, anche in questo caso rimodulandolo, in termini meno stringenti, il provvedimento del 10 marzo 2020 relativamente alle **interlocuzioni** che ordinariamente avvengono con l'Autorità Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari.

Mentre si prevedeva che il personale di polizia giudiziaria limitasse l'accesso ai locali di questo Ufficio quando fosse indispensabile comunicare di persona con il pubblico ministero, dal 12 maggio l'accesso sarà consentito quando sia particolarmente utile l'interlocuzione personale, sempre comunque curando di prendere preventivo contatto con l'inquirente onde concordare l'incontro e per il resto ricorrendo alla posta elettronica mediante corrispondenze trasmesse alla casella di posta istituzionale del magistrato.

Quanto alla comunicazione delle **notizie di reato**, la polizia giudiziaria opera attraverso il Portale NDR, trasmettendo anche i successivi seguiti.

Intanto, si è chiesto al Ministero l'autorizzazione al deposito di questi atti nei termini di cui all'art.83, comma 12 quater 2. D.L. n.18/2020 e successive modifiche.

Nondimeno, essendo ancora necessario il deposito cartaceo degli atti, si conferma che tutte le comunicazioni delle notizie di reato e tutti gli altri atti in formato cartaceo saranno depositati mediante l'accesso di una sola unità di polizia giudiziaria all'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura.

Anche il personale di polizia giudiziaria, al momento dell'accesso, dovrà adempiere le disposizioni date per l'ingresso dell'utenza.

Le misure di tutela di carattere generale (già definite con Protocollo con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 2.4.2020 e con provvedimento del 4.5.2020, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 2.5.2020).

Il 2 aprile 2020 è stato sottoscritto con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il Protocollo "*Per la prevenzione della diffusione del covid-19 e per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di Cuneo*", il quale rappresenta un compendio delle misure organizzative predisposte a tutela di tutto il personale per ridurre all'indispensabile le occasioni di contagio.

Con il Protocollo si disciplinano le procedure e regole di condotta a cui attenersi e, pertanto, avrà vigore ed efficacia sino alla dichiarazione, da parte dell'Autorità nazionale o regionale, di cessazione dello stato di emergenza.

Tra altro, nel documento sono indicate le misure di prevenzione sanitaria cui tutto il personale deve attenersi (lavaggio frequente delle mani, disinfezione delle postazioni di lavoro, mantenimento della distanza di rispetto, la limitazione degli spostamenti all'interno degli uffici giudiziari; paragrafi A e C), nonché sono date disposizioni per l'intervento di primo soccorso, qualora si registrino malori o in presenza di sintomi manifestati e le misure da adottare anche relativamente alla successiva sanificazione dei locali (paragrafi D, E ed F).

Il Protocollo disciplina anche le condizioni a cui è subordinato il rientro al lavoro dopo un periodo di malattia o di congedo o di lavoro agile esterno⁶.

Queste disposizioni sono state integrate da quelle assunte con il provvedimento del 4 maggio, a seguito del Decreto emesso dal Presidente della Giunta della Regione Piemonte il 2 maggio precedente.

In particolare, si è previsto che:

- l'accesso a questo Ufficio, nella momentanea assenza dei termometri per la misurazione a distanza della temperatura corporea avverrà mediante autocertificazione che sarà rilasciata da chiunque accederà, mediante la compilazione di un modulo dedicato;
- chiunque accederà all'ufficio giudiziario dovrà essere munito di dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e rilasciare l'autocertificazione già indicata;
- tutti coloro che prestano servizio presso questo immobile e presso la sede distaccata dovranno utilizzare i DPI (le mascherine)
 - al momento dell'accesso agli immobili;
 - quando transitino o vengano a trovarsi negli spazi comuni;
 - quando l'attività si svolga nel medesimo locale in comune con altri e sempre che non sia possibile rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza;
 - quando si debbano intrattenere rapporti con persone provenienti dall'esterno (utenza, avvocatura, forze dell'ordine e chiunque altro).

La verifica della legittimazione ad accedere all'ufficio giudiziario per il personale.

Dal 9 marzo all'11 maggio 2020 si è stabilito che la prestazione ordinaria di lavoro avvenga in forma agile e la presenza del personale amministrativo sia limitata a titolo di presidio dei servizi indifferibili, redigendo l'elenco di coloro che, quotidianamente, li prestino, in modo da essere gli unici legittimati ad accedere in Procura.

Questa disposizione può essere mantenuta fino al prossimo 18 maggio, ossia ancora per una settimana rispetto alla ripresa dei termini dati per le indagini preliminari.

Sarà, però, necessario rimodulare questa previsione organizzativa posto che l'indubbio, seppur progressivo, aumento dell'attività giudiziaria renderà necessaria una maggiore presenza del personale amministrativo per le relative incombenze.

Pertanto, mentre si continuerà a ricorrere a forme di lavoro agile per tutto il periodo emergenziale, tuttavia si potrà ridurre il ricorso da tre a due giorni settimanali dal 18 maggio prossimo, a seconda dei servizi prestati e delle esigenze di presenza in ufficio.

In realtà, non è al momento possibile programmare una riduzione di ricorso alle forme di lavoro agile se non in termini flessibili, posto che non è ancora sicuramente prevedibile l'evoluzione della situazione sanitaria in atto.

⁶Stabilendosi che l'interessato dovrà presentare un'autocertificazione, dichiarando di:
non essere stato, o non essere a conoscenza di essere stato, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;
non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni:
temperatura corporea oltre 37.5°; tosse secca;
sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia (perdita totale dell'olfatto) e/o disgeusia (indebolimento del senso del gusto).

Il ricorso allo *smart working* sarà ridotto o aumentato a seconda dell'attenuarsi o dell'aggravarsi del fenomeno epidemiologico, posto che, in tale ultimo caso, anche la ripresa dell'attività giudiziaria subirà i necessari rallentamenti.

Per questa ragione, questo Ufficio ha già predisposto e consegnato al personale adibito ai controlli gli elenchi settimanali, fino al 17 maggio 2020, delle persone legittimate all'ingresso quotidianamente; altrettanto si provvederà per il periodo a far tempo dal 18 maggio, prevedendo un aumento del numero delle presenze, progressivo e secondo l'evoluzione della situazione dell'emergenza sanitaria.

Non si è inteso, né si intende, invece, estendere la verifica della legittimazione ai magistrati posto che, seppur chi non sia di turno (*ordinario, urgenze o specialistico*) o impegnato in attività istruttorie potrà continuare a svolgere la propria attività alla residenza, non è tuttavia escludibile che, per qualsiasi ragione, debba recarsi presso l'ufficio. Non essendo possibile prevederlo in anticipo, non si potrebbe, conseguentemente, avvisare preventivamente il personale di vigilanza addetto a verificare la legittimazione di chi acceda.

Comunque sia, tutto il personale (amministrativo e delle Aliquote di polizia giudiziaria) e i magistrati sono tenuti a depositare all'ingresso - fino a quando non saranno disponibili i dispositivi per la misurazione della temperatura corporea - un'autocertificazione, per la quale si è adottato un apposito modulo, attestante di non aver alcun sintomo tipico del contagio di COVID-19 (temperatura corporea oltre i 37,5°, tosse secca, difficoltà respiratoria, anosmia e o disguesia), né di essere stato a contatto con persona contagiata o di esserne a conoscenza.

Disposizioni sulla struttura organizzativa e per l'attività giudiziaria.

Struttura organizzativa dell'Ufficio: servizi indifferibili e personale amministrativo; ricorso al lavoro agile.

Con i provvedimenti adottati il 10 marzo, il 23 marzo e, infine, il 27 marzo scorsi con i quali, al fine di contenere sempre più la contemporanea presenza del personale amministrativo in ufficio, si era provveduto a:

- 1) individuare le attività indifferibili, ossia quelle che il personale amministrativo deve svolgere in ufficio;
- 2) individuare le attività differibili e pure quelle indifferibili suscettibili di essere svolte operando da remoto e comunque in modalità di lavoro agile;
- 3) sollecitare il personale a usufruire dei periodi di ferie residui del 2019, a usufruire di assenze giustificate e a ricorrere a forme di lavoro agile quale prestazione ordinaria di lavoro.

Con la graduale ripresa dell'attività giudiziaria e con la conseguente maggiore affluenza dell'utenza, sarà necessario ridurre le giornate dedicate al lavoro agile.

Soprattutto, la riduzione o meno dello *smart working* dipenderà, in modo risolutivo, dalla possibilità per il personale di usare da remoto gli applicativi su cui si svolge la maggior parte del lavoro quotidiano (SICP; Sistema Notifiche Telematiche).

Attualmente non è ancora previsto e si tratta di un importante ostacolo per consentire che il lavoro agile costituisca davvero la prestazione ordinaria di lavoro.

a. Le attività indifferibili.

Dal 12 maggio alle attività indifferibili saranno addette, talora in compresenza, fino a due persone.

Logisticamente l'ufficio dispone di spazi tali da consentire la compresenza di due unità nello stesso locale pur mantenendosi la distanza di sicurezza.

In ogni caso, se due unità svolgeranno servizio nello stesso locale dovranno utilizzare i DPI.

Mantenendosi sempre il ricorso a forme di lavoro agile, si è prevista la rotazione del personale nel servizio.

Le **attività indifferibili** sono quelle già individuate col provvedimento del 15 aprile scorso e che qui si richiama⁷.

b. Le attività indifferibili parzialmente eseguite da remoto con applicativi informatici.

Si è provveduto a individuare le attività indifferibili eseguibili anche da remoto mediante forme di lavoro agile e mediante l'uso di applicativi informatici.

Deve, però, chiarirsi che non tutte le prestazioni relative ad un servizio indifferibile possono, almeno attualmente, essere svolte da remoto, ora per motivi di sicurezza (non è consentito operare sugli applicativi quali SICP, SNT ad esempio), ora per impossibilità *naturale* di eseguirle da remoto.

Allo stato, pertanto, sono eseguite da remoto non tutte ma solo alcune prestazioni inerenti:

all'**Ufficio Spese di Giustizia**

all'**Ufficio Esecuzioni Penali**.

c. Riduzione della compresenza del personale: le attività svolte mediante forme di lavoro agile; le assenze giustificate dalle previsioni normative.

Lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti deve avvenire in forma agile, *“anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa”* (Direttiva n. 2/2020 F.P.).

Questo Ufficio ha dato avvio alle **forme di lavoro agile** dalla metà del mese di marzo 2020 e attualmente sono in essere più progetti⁸.

Su una presenza di 32 unità amministrative, 20 svolgono forme di lavoro agile e delle restanti 12, 2 sono assenti per comprovate patologie che l'epidemia in atto potrebbe aggravare⁹.

Come già rilevato, dal prossimo 18 maggio si prevede di ridurre le giornate settimanali di lavoro agile a seguito della ripresa dell'attività giudiziaria.

A seconda dell'evolversi dell'emergenza sanitaria, si provvederà ad eventualmente ancora ridurre il ricorso a questa forma di lavoro o a incrementarlo.

Soprattutto, dipenderà, in modo risolutivo, se gli applicativi più utilizzati da questo Ufficio (SICP; Sistema Notifiche Telematiche) potranno essere utilizzati da remoto, come ancora non è possibile.

⁷ Le attività indifferibili sono quelle: dell'**Ufficio Ricezione Atti**, cui sono addette due unità; della **Segreteria Affari Generali**, cui quotidianamente è addetta un'unità amministrativa a rotazione; dell'**Ufficio Spese di Giustizia**, cui quotidianamente è addetta un'unità amministrativa, contestualmente è prevista anche la modalità da remoto di svolgimento del servizio; il servizio, cui sono addette tre unità, è distribuito su due locali; la compresenza eventuale di due persone nel medesimo spazio consente di mantenere la distanza di sicurezza; dell'**Ufficio Esecuzioni Penali**, cui quotidianamente è addetta un'unità amministrativa o un presidio di polizia giudiziaria, contestualmente è prevista anche modalità da remoto di svolgimento del servizio; dell'**Ufficio per il Dibattimento**, cui quotidianamente è addetta un'unità/ due unità; dell'**Ufficio Affari Civili**, cui l'addetto presta servizio due giorni, non consecutivi, ogni settimana, un terzo giorno in lavoro agile; dell'**Ufficio del Personale**, cui l'addetto presta servizio per un giorno ogni settimana; delle **Segreterie dei magistrati**, prevedendo che ogni Segreteria sia quotidianamente presidiata da un'unità/due unità a seconda delle esigenze, a rotazione; dell'**Ufficio del Casellario**, cui è addetta un'unità/due unità giornalmente a rotazione; del **Servizio Posta**, cui è addetta un'unità giornalmente a rotazione, la quale si reca presso l'ufficio postale a prelevare la posta in arrivo e a depositare quella in partenza e non trasmissibile telematicamente.

⁸ Sono in svolgimento i seguenti progetti di lavoro agile: “Procedura di scarto dei fascicoli dall'Archivio”; “Indicizzazione degli atti”; “Formazione dei fascicoli per il dibattimento”; “Tenuta del registro Intercettazioni”; “Controllo da remoto incombenze Ufficio Esecuzioni Penali”; “Esame documentazione contabile per le incombenze dell'Ufficio Spese di Giustizia”; da ultimo, “Predisposizione documentazione per l'instaurazione dei ricorsi in materia di Interdizione, amministrazione di Sostegno e di provvedimenti di competenza del p.m. nel settore civile”.

⁹ Tutto il personale, quando non addetto ai servizi indifferibili mediante turnazione, usufruisce delle ferie residue 2019 e delle altre forme di assenze giustificate previste dalla normativa (legge n.104/92; recupero ore di straordinario e simili).

Qualora avvenisse, pur a fronte di una ripresa dell'attività giudiziaria, le giornate dedicate al lavoro agile potrebbero non essere ridotte.

Quanto alle **misure a tutela del personale** presente, si ribadiscono quelle già adottate fin dal 12 febbraio 2020 e, via via, arricchite con provvedimenti successivi¹⁰.

Disposizioni organizzative dell'attività giudiziaria.

L'organizzazione della struttura giudiziaria.

A seguito di interlocuzione tra tutti i magistrati, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 si è data l'organizzazione come di seguito, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra una ripresa dell'attività - che non potrà che essere graduale per la perdurante necessità di ridurre le compresenze onde ridurre il rischio di diffusione del contagio - e la contrastante ripresa della decorrenza dei termini per le indagini preliminari che esigerebbe di spingere sull'acceleratore.

I **Sostituti Procuratori** garantiscono la presenza in ufficio se di turno "urgenza" o "ordinario" ovvero di turno nel Gruppo specialistico e, tendenzialmente, quanto per il **mese di maggio** :

- il p.m. di turno "urgenza" si mantiene in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico), recandosi in ufficio per l'adozione degli atti di competenza dal momento in cui sarà possibile assolverli;
- il p.m. di turno "ordinario" si tiene in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e accede all'ufficio, per ciascun giorno di turno, possibilmente verso la fine della mattinata, per esaminare le ndr, salvo particolari urgenze;
- il p.m. di turno nel Gruppo specialistico resta in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e si reca in ufficio, per ciascun giorno di turno, possibilmente verso la fine della mattinata, per esaminare le ndr, salvo particolari urgenze.

Confidando nella positiva evoluzione dell'emergenza sanitaria, **dal mese di giugno** il p.m. di turno (*urgenza, ordinario e specialistico*) sarà libero di gestire discrezionalmente il tempo di permanenza in ufficio, anche tenendo conto che ogni magistrato dispone di un'ampia stanza. Come tutti, **al momento dell'ingresso** i magistrati dovranno essere muniti di DPI e sarà misurata la temperatura corporea.

I DPI saranno sempre utilizzati quando si transiterà o si troverà a stare negli **ambienti comuni** e quando si avrà **contatto** col personale amministrativo, di polizia giudiziaria e con l'utenza.

Le **riunioni** tra tutti i magistrati avranno luogo da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams.

Si è provveduto anche a predisporre i **turni** (*ordinario, urgenza*, in materia specialistica) fino alla fine del prossimo mese di luglio, previa interlocuzione tra tutti i magistrati e le relative tabelle non prevedono, tranne per il gruppo specialistico "*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*", alcun mutamento di

¹⁰ ossia: lavarsi di frequenza le mani; detergersi le mani con i prodotti disinfettanti distribuiti, ricorrere all'uso dei guanti e delle mascherine a disposizione; mantenere le superfici di lavoro pulite, usando disinfettanti a base di cloro e alcool; arrieggiare spesso i locali; evitare contatti ravvicinati con le persone, rispettando la distanza di sicurezza di 1,5 mt.; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; ogni giorno di presenza in ufficio produrre l'autocertificazione sull'assenza di sintomi influenzali e di temperature corporee oltre i 37,5° negli ultimi 15 giorni e come da modulistica distribuita, fino a quando non saranno disponibili gli apparecchi per la misurazione della temperatura; utilizzare i DPI in caso di transito o presenza in locali comuni o in caso di servizi prestati in compresenza.

composizioni e frequenze rispetto agli ordinari, automatici, criteri di distribuzione dei turni e degli affari, non essendoci stata necessità di derogarvi a fronte delle disposizioni condivise.

Quanto al gruppo specialistico **“Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”**, si è necessariamente provveduto, con il consenso dei componenti, a rimodulare soltanto la frequenza della partecipazione al turno, nel senso che si è ridotta da un mese a 15 gg., con la previsione, se il caso, di ancora ridurla a 7 gg.

Il ridimensionamento è stata la conseguenza delle numerose notizie di reato relative a contagi e decessi registrati in diverse RSA del territorio, nonché a decessi di operatori sanitari per COVID-19, qualificabili quali infortuni sul lavoro.

Il numero delle notizie di reato e, soprattutto, la valutazione delle conseguenti ampie, articolate e difficili indagini preliminari da svolgere riguardo alla ricostruzione degli eventi e all'individuazione degli autori, aggravata dalla confluenza di diverse, possibili, responsabilità a differenti livelli, come solitamente avviene quando gli eventi si verificano all'interno di strutture complesse, ha reso necessaria la riduzione della frequenza di partecipazione al turno specialistico, al fine di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i componenti.

Al di fuori di questi servizi e di quelli indifferibili (adempimenti e udienze da celebrarsi ex art.83, comma 3 D.L. n.18/2020) i Sostituti Procuratori sono comunque in servizio e continueranno ad essere impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato, dell'eventuale arretrato e di quello in arrivo, nonché nelle attività istruttorie seguenti alla ripresa dei termini dati per le indagini preliminari.

Se del caso, i magistrati seguiranno dalla residenza e tramite gli applicativi informatici i corsi di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Il **Procuratore** e il **Procuratore Aggiunto**, oltre a coordinare, rispettivamente, i Gruppi Specialistici *“Reati contro la p.a.”*, *“Criminalità economica”* (il sottoscritto), *“Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili”*, *“Reati ambientali”* e *“Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”* (il Procuratore Agg.), continuano a svolgere il turno *“urgenza”*, nonché, a mesi alterni, si occupano delle esecuzioni penali e dei procedimenti civili.

Il **Procuratore** sarà in ufficio tutti i giorni, il **Procuratore Aggiunto** potrà limitare la sua presenza a giorni alterni, mantenendo un costante flusso informativo con l'ufficio e potendo assolvere ai propri compiti di coordinamento anche da remoto, nonché lavorare sui procedimenti assegnatigli anche dalla residenza.

Disposizioni e criteri per l'uniforme esercizio della fase delle indagini preliminari, per le richieste cautelari, per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e per l'esecuzione della pena.

Dal 12 maggio prossimo riprendono a decorrere i termini per le indagini preliminari ed egualmente quelli della relativa fase quanto alle misure cautelari.

E dunque, quelli di cui agli artt. 405, 415 (termini d'indagine per indagati noti e ignoti), 406 (richiesta di proroga dei termini d'indagine), 407 (durata massima dei termini), 408 (termini per la richiesta d'archiviazione e per l'opposizione in caso di applicazione del comma 2), 415 bis (avviso conclusione indagini, termini dati alle parti e ai difensori, termini dati al p.m.) c.p.p., come anche quelli per l'instaurazione del giudizio immediato e per ricorrere a riti alternativi (artt.453 ss. c.p.p.), nonché quelli per la richiesta del decreto penale (art.459 c.p.p.); così come i termini per le impugnazioni.

Parimenti i termini di tutte le misure cautelari personali (custodiali e coercitive non custodiali), nonché della prescrizione.

Con queste premesse, è necessario dare le opportune direttive e disposizioni organizzative che sappiano coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero (artt.326, 358 c.p.p.) e quelle relative a un'emergenza sanitaria non ancora superata.

A questo fine, pertanto, è necessario individuare dei **criteri di priorità** nella trattazione degli affari con efficacia limitata a questo periodo.

Criteri priorità nella trattazione e definizione degli affari.

Per scelta condivisa, saranno trattati **prioritariamente nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020**:

- i casi di arresto in flagranza o fermo (anche disposto dal p.m.)
- i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (personali o reali)
- i procedimenti in cui sono applicate o siano da applicare misure di sicurezza o di prevenzione
- i procedimenti di cui alla legge 19.7.2019 n.69 (c.d. "Codice Rosso")
- i procedimenti in cui si deve ricorrere all'incidente probatorio di cui all'art.392 c.p.p.

a) Arresto in flagranza e fermo (anche disposto dal p.m.).

Sul tema della libertà personale si ribadisce che questo Ufficio seguirà, condividendoli, i criteri orientativi elaborati dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con nota del 1° aprile 2020¹¹.

Si tratta, infatti, di riflessioni sulle *"opzioni che la legislazione vigente mette a disposizione del pubblico ministero per ridurre la presenza in carcere a causa della sottoposizione a misure cautelari o a pene detentive, allo scopo di contribuire alla miglior prevenzione del rischio da contagio da coronavirus durante la fase emergenziale"*.

Si tratta anche di suggerimenti che devono entrare nel nostro patrimonio comune quali utili orientamenti nelle scelte quotidiane sui provvedimenti da adottare in tema di libertà personale, soprattutto in questi momenti dominati dall'imperativo di scongiurare il più possibile l'estendersi del contagio.

Sia chiaro che le indicazioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e quanto si annoterà non rappresentano una sollecitazione a non ricorrere agli strumenti cautelari a disposizione, semplicemente è necessario che anche in materia di libertà personale l'Ufficio sappia coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero e quelle di emergenza sanitaria.

Sul versante delle cosiddette **misure pre-cautelari** (arresto e fermo) sarà indispensabile il costante rapporto interlocutorio con la polizia giudiziaria, onde contenere all'essenziale il ricorso a queste misure, bilanciando l'esigenza di tutela della collettività e quella di contenimento del rischio del contagio.

Al di là delle facoltà e delle valutazioni proprie della polizia giudiziaria, il pubblico ministero, come da decisione condivisa da tutti i magistrati dell'Ufficio, valuterà con rigore la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.382 c.p.p. e soprattutto quelli dell'arresto facoltativo in flagranza (art.381 c.p.p.), in modo da far seguire, se il caso, l'ordine di liberazione ai sensi dell'art.121 disp.att. c.p.p.

Parimenti, sarà necessario un giudizio assai stringente sulla sussistenza degli *specifici elementi* che facciano ritenere fondato, ossia concreto e attuale, il pericolo di fuga, in caso di fermo dell'indiziato (art.384, c.1 e 3 c.p.p.).

Laddove sia necessario procedere all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo della persona non liberata ai sensi dell'art.121 disp.att.c.p.p., si valuterà se non sia possibile

¹¹ Come già con il provvedimento del 15.4.2020.

privilegiare la custodia dell'indagato presso il domicilio o le camere di sicurezza della p.g. (del resto, ipotesi di elezione in caso si intenda instaurare la procedura direttissima).

Qualora alla richiesta di convalida della misura precautelare si debba far seguire quella dell'applicazione di una misura cautelare, si vorrà sempre tenere in conto che la custodia cautelare in carcere deve rappresentare l'*extrema ratio*, (e in questo periodo emergenziale, per ovvie ragioni, una *ratio* ancor più *extrema*), in modo da privilegiare, se possibile, quelle altre misure che permettano di garantire le esigenze di cautela e quelle di contenimento del contagio.

Preferibile, pertanto, l'arresto domiciliare o l'obbligo di dimora; da ponderare la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g., esponendolo ai conseguenziali rischi.

Il Protocollo per la celebrazione da remoto delle udienze di convalida avanti al g.i.p.; l'art.83, commi 12 e 12 bis D.L. n.18/2020.

Sul tema dei procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo e a seguito di discussione tra tutti i magistrati dell'Ufficio e di interlocuzioni con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati si era raggiunta l'intesa per la sottoscrizione del Protocollo concluso il 28 marzo 2020, con il quale si prevedeva la facoltà di partecipare da remoto alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo se celebrate davanti al g.i.p.

L'accordo merita ormai solo un accenno, posto che il testo vigente dell'art.83, commi 12 e 12 bis D.L. n.18/2020 prevede che le udienze di convalida e di fermi si svolgano da remoto.

b) i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (personali o reali).

Si tratta di procedimenti per cui è assolutamente necessario prioritariamente procedere.

c) I procedimenti in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza o di prevenzione.

Al proposito non emerge l'esigenza di particolari disposizioni e il procedimento sarà seguito dal pubblico ministero assegnatario.

d) I casi di ricorso alla procedura di cui all'art.392 c.p.p.

Senza dubbio, rientra tra i criteri di priorità riferibili a questo periodo la trattazione dei procedimenti nei quali sia necessario promuovere l'incidente probatorio, soprattutto quando si tratti di assumere *prove indifferibili*.

Poiché i termini delle indagini preliminari non sono più sospesi dal 12 maggio, si potrà, ovviamente, ricorrere alla procedura dell'incidente probatorio indifferentemente per tutte le ipotesi previste.

Tuttavia, sarà sempre opportuno valutare ogni singola situazione, in specie quando la procedura comporti l'esame di testimoni che non siano anche persone offese, posto che, in questo caso non appare eseguibile da remoto (cfr. art.83, commi 12 bis e 12 quater D.L. n.18/2020)

Sarà, pertanto, da valutare se, non ricorrendo all'incidente probatorio, la prova andrà irrimediabilmente persa in modo da non poter essere acquisita successivamente, perché non più *in rerum natura* o non più utilmente acquisibile (ad esempio, perché il testimone è destinato a diventare infermo per patologia inarrestabile e perderà la capacità a testimoniare; ovvero il testimone potrà ancora essere esaminato in futuro, ma è attualmente esposto a promessa di denaro onde, poi, non deponga).

Tra i casi di assunzione di prove indifferibili rientrano certamente quelli previsti dall'art.392 c.1 bis c.p.p., per la particolare vulnerabilità delle persone interessate le cui dichiarazioni devono essere al più presto acquisite in contraddittorio (anche per evitare il fenomeno della *vittimizzazione secondaria*).

Quanto alla **restante attività giudiziaria** è opportuno distinguere tra procedimenti con istruttoria ancora da eseguire o completare e procedimenti con indagini definite.

Procedimenti con istruttoria da cominciare o completare (diversi da quelli prioritari).

Fin dal 2 aprile 2020, sottoscrivendo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo il **"Protocollo d'intesa per la celebrazione degli interrogatori del PM nei confronti di detenuti e di persone sottoposte a misura cautelare"** si era prevista la possibilità di eseguire da remoto gli interrogatori.

Attualmente, l'art.12 quater D.L.n.18/2020, come innovato, rende possibile svolgere da remoto buona parte dell'attività istruttoria:

"Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto...per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12..."

Pertanto, questa sarà la procedura ordinaria per gli atti di cui all'art.364 c.p.p., le audizioni di persone informate, i conferimenti di incarichi ad ausiliari, in modo che si potrà ulteriormente contenere l'afflusso di persone presso l'Ufficio.

Poiché gli atti d'indagine sono anche delegabili, se ne potrà delegare pure l'esecuzione da remoto.

Le forze di polizia territoriali sono già dotate di collegamenti da remoto (applicativo Microsoft Teams) e, pertanto, non esistono problematiche tali da non permettere di procedere con questa modalità agli atti istruttori delegati e che lo permettano.

Altrettanto vale per le deleghe d'indagine conferite al personale delle Aliquote di p.g. in servizio presso questo Ufficio, essendosi provveduto a dotarlo dell'applicativo Microsoft Teams.

Resta la possibilità di procedere agli atti istruttori di **presenza**.

Tuttavia, dovrà rappresentare un'ipotesi eccezionale, da adottare solo quando la scelta elettiva del *remoto* sia sconsigliabile per la particolare *delicatezza* dell'audizione ovvero per la necessità di far consultare alla persona una pluralità di documenti o per altre, simili, evenienze che la rendano non utilmente praticabile per le finalità dell'indagine.

Di presenza si potrà anche procedere agli interrogatori di persone non in stato di custodia cautelare, laddove sia avanza specifica richiesta da parte dell'interessato o del difensore, valutandone la motivazione. Per quanto riguarda analoga richiesta per l'interrogatorio di indagati in stato di custodia cautelare, il combinato disposto di cui ai commi 12 e 12 quater dell'art.83 sembrerebbe prevedere soltanto il collegamento da remoto, ove possibile.

Qualora l'attività istruttoria si tenga in presenza, le ragioni di tutela dal rischio di contagio suggeriscono di svolgerle in ore pomeridiane, quando l'ufficio non è aperto all'utenza e ricorre, pertanto, un minore afflusso di persone.

Nella scelta di quali indagini porre in essere prima di altre, troveranno applicazione i criteri di priorità ordinari assunti dall'Ufficio col provvedimento del 26 novembre 2019.

Procedimenti con indagini definite.

Si tratta dei procedimenti per cui occorre notificare l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. ovvero sia già possibile esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione.

Anche in questi casi si procederà seguendo criteri di priorità adeguati all'emergenza sanitaria. L'esercizio dell'azione penale mediante richiesta di **decreto penale**, di **richiesta di rinvio a**

giudizio, di richiesta di **giudizio immediato**, di **citazione diretta**, quando quest'ultima sia notificabile mediante SNT al difensore fiduciario, non comportano alcuna problematica. Pertanto, si potrà procedere di conseguenza, secondo i normali criteri di priorità nella trattazione degli affari.

Eguale, quanto alle **richieste di archiviazione** qualora **non** debba trovare applicazione il disposto di cui all'art.408, comma 2 c.p.p.

Nel caso degli **avvisi di cui all'art.415 bis c.p.p.** e di cui **all'art.408, comma 2 c.p.p.** appare opportuno distinguere.

Si procederà dapprima a notificare gli avvisi quando sia possibile eseguirli mediante l'applicativo SNT al difensore fiduciario anche quale domiciliatario dell'indagato che della persona offesa, secondo la vigente normativa.

Qualora non sia possibile procedere in tal senso (ad esempio, la nomina di un difensore di ufficio per l'indagato o la mancanza di un difensore fiduciario per la persona offesa), la notificazione degli atti prevede un'interlocuzione diretta tra persone (UNEP, indagato, persona offesa).

Pertanto, al fine di scongiurare rischi di diffusione del contagio, questo Ufficio procederà dapprima a notificare gli avvisi di cui all'art.415 bis c.p.p. e quelli di cui all'art.408, comma 2 c.p.p. nei procedimenti in cui sia possibile eseguire le notificazioni ai destinatari esclusivamente mediante l'applicativo SNT e all'indirizzo del difensore fiduciario e solo in un secondo momento procederà alle altre notificazioni.

In questi casi, comunque, sarà sempre opportuno delegare la polizia giudiziaria, qualora non sia già avvenuto, alle incombenze di cui agli artt.369, 369 bis e 161 c.p.p. nei confronti delle persone indagate, ciò risolvendosi, talora, non solo nella nomina di un difensore di fiducia, ma anche nell'elezione di domicilio presso quest'ultimo, così potendosi poi effettuare le notificazioni mediante l'applicativo SNT.

Nel caso in cui non si registrino nomine di difensori di fiducia e, pertanto, si debba procedere a notificare gli atti direttamente alle persone indagate o offesa dal reato, si seguiranno i criteri di priorità stabiliti per i procedimenti ordinari e di cui al provvedimento del 26.11.2019.

Attività di indagine delegabili alla polizia giudiziaria.

Posto che ai sensi dell'art.83, comma 12 quater D.L. n.18/2020 *“nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19...”*, non sussiste divieto a che il p.m. possa delegare alla polizia giudiziaria in servizio presso questo Ufficio che a quella di Comandi esterni - e che dispongano di questi applicativi - il compimento di tali atti da remoto.

In questi casi, l'atto sarà assunto da remoto, disponendosi che la persona interessata si rechi presso uno dei Comandi di polizia giudiziaria territoriali dotati di postazioni per il collegamento da remoto con l'ufficio del pubblico ministero mediante l'applicativo Microsoft Teams che prenderà il nome dell'atto da compiersi, ovvero " n. R.G.N.R. ESAME DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI ". Il pubblico ministero provvederà, altresì, ad inserire nel team l'indirizzo e-mail della postazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria sita nell'ufficio o nella caserma indicati nell'invito alla persona informata sui fatti comparire, cui quest'ultima accederà nel rispetto delle norme pratiche ivi adottate per evitare il contagio da COVID - 19. Le forze dell'ordine assicureranno, anche mediante prove tecniche con l'ufficio di Procura, il funzionamento della postazione. Ove ci sia necessità della presenza di un interprete, l'invito e

la partecipazione al team dell'interprete medesimo seguirà la stessa procedura prevista per la partecipazione del difensore e già indicata. L'atto sarà videoregistrato e nel relativo verbale il p.m. darà atto dell'impossibilità della sottoscrizione della persona esaminata.

Al di là dell'esperibilità dell'atto da remoto, quando particolari ragioni, da valutare caso per caso e con la necessaria prudenza, non consentano di delegare l'atto con modalità da remoto, il p.m. potrà disporre che l'incombente avvenga alla presenza della persona da esaminare, purchè siano rispettate le distanze di sicurezza e l'esaminando e gli ufficiali delegati procedano all'atto mediante l'adozione dei DPI.

Richieste di applicazione di misure cautelari.

Riguardo alle richieste cautelari personali si raccomanda che la scelta della misura sia orientata tenendo conto delle considerazioni espresse dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella nota del 1° aprile 2020, cui già si è fatto cenno.

Del resto, se lo scopo della normativa d'emergenza è di evitare al più possibile le occasioni di diffusione del contagio conseguenti alle riunioni, è necessario che si adotti un'interpretazione stringente dei criteri che devono orientare nella scelta delle misure cautelari personali.

Viene, dunque, in conto da considerare che *“nell'ambito residuale di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, già significativamente ristretto dalla legge n.47/215, sono delineate situazione soggettive di inapplicabilità della misura, fondate su ragioni di età, familiari e di salute, superabili solo in presenza di motivata eccezionalità delle esigenze cautelari”* (cfr.nota 1° aprile 2020, Proc. Gen. presso Cass.).

Questi parametri ai quali ancorare la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere devono trovare una valutazione ancor più stringente nel momento dell'emergenza epidemiologica, la quale potrebbe significativamente costituire il motivo di non ricorrere a questa misura per ragioni di tutela della salute (tanto del singolo, quanto pubblica).

Come si è già annotato, le indicazioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e quanto si osserva non rappresentano una sollecitazione ai magistrati a non ricorrere agli strumenti cautelari a disposizione, ovvero a chiedere revoche delle misure in atto, semplicemente è necessario che anche in materia di libertà personale l'Ufficio sappia coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero e quelle di emergenza sanitaria. Pertanto, soprattutto in questi momenti i magistrati dovranno ricorrere alla richiesta di applicazione della custodia in carcere quale *extrema ratio*, limitandola ai delitti di particolare espressione di pericolosità sociale non altrimenti contenibile, quali quelli per cui la pericolosità sociale è presunta anche solo relativamente e quelli di cui alla normativa sui reati di violenza di genere e in danno di personale vulnerabili, nonché in ogni caso in cui il ricorso ad altre misure non consenta assolutamente di garantire le esigenze di cui all'art.274 c.p.p.

Nella gradualità della scelta delle misure da richiedere, inoltre, si vorrà preferire al carcere, ove possibile quanto alle esigenze di tutela della collettività e della vittima e ove praticabile, quella degli arresti domiciliari o nei luoghi di cui all'art.284 c.p.p.

Altrettanto adeguata alle attuali esigenze emergenziali la richiesta di obbligo di dimora e quella del divieto di avvicinamento.

Parimenti, si ribadisce che è da ponderare con particolare attenzione la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g., esponendolo ai conseguenziali rischi.

Infine, un accenno alle **intercettazioni**, alle **perquisizioni** e ai **sequestri**.

Quanto all'**intercettazione**, la procedura potrà essere realizzata senza necessità di contatti con terze persone, disponendosi che il pubblico ministero trasmetta telematicamente i provvedimenti esecutivi alla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni.

Le **perquisizioni** e i **sequestri** astrattamente rientrano nella categoria degli atti urgenti.

Nell'attuale emergenza sanitaria, quando l'esecuzione di questi atti preveda il coinvolgimento di terze persone si dovrà sempre valutare nel concreto che sussista la situazione di urgenza del procedere, applicando i criteri che consentono di ritenere tale l'atto (ossia applicando a titolo orientativo i parametri di cui all'art.392 c.p.p. relativamente alla necessità di intervenire per non disperdere irreparabilmente la prova).

Disposizioni in materia di esecuzione della pena: il Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza e la nuova disciplina sulla detenzione domiciliare.

Quanto alla **detenzione domiciliare**, l'art.123 D.L. n.18/2020 stabilisce che, dal 17.3.2020 al 30.6.2020, e in deroga all'art.1, commi 1, 2, 4 legge 26.11.2010 n.199, la pena detentiva sia eseguita presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.

Sono previste eccezioni, a seconda della posizione soggettiva dell'interessato, del titolo di reato commesso, del regime speciale di detenzione, del comportamento tenuto nelle strutture restrittive.

Non si procede d'ufficio, occorrendo l'istanza dell'interessato.

Decide il magistrato di Sorveglianza, acquisito il parere del pubblico ministero, cui poi competerà l'esecuzione del provvedimento di accoglimento

Se la pena da espiare sia superiore ai sei mesi si prevede anche la procedura di controllo a distanza, a cui il condannato deve dare consenso, mediante "*mezzi elettronici o altri strumenti tecnici*" che verrà a cessare una volta che la pena residua da scontare scenda sotto la soglia dei sei mesi (commi 3 e 4).

Quanto all'organizzazione di questo Ufficio, gli atti relativi all'esecuzione delle pene sono assegnati alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nel servizio, affiancati dal personale dell'Ufficio Esecuzioni.

Poiché il pubblico ministero dovrà immediatamente dare esecuzione ai provvedimenti del magistrato di Sorveglianza che concedano la detenzione domiciliare, si dispone che, in caso di assenza del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, avrà competenza il magistrato di turno urgenze.

Gli addetti all'Ufficio Esecuzioni, anche valendosi del personale della polizia giudiziaria qui in servizio, provvederanno a trasmettere telematicamente i provvedimenti ai diversi organi competenti, come individuati dal Magistrato di Sorveglianza (Direzione istituto penitenziario, autorità di polizia delega ai controlli, UEPE).

Per rendere immediata la formulazione del parere sull'istanza di detenzione domiciliare, nonché quello sulla liberazione anticipata e sulle richieste di permesso di necessità, il 23 marzo 2020 si è concluso il **Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo**, il quale prevede l'interlocuzione tra i due uffici in modalità da remoto, ossia:

- fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica di cui sopra l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo invierà alla Procura le richieste di parere nei procedimenti indifferibili di liberazione anticipata ex 54 O.P., di permesso di necessità ex art. 30 O.P., e di detenzione domiciliare ex L. 199/2010 e art. 123 D.L. 18/2020, a mezzo posta elettronica (dall'indirizzo uffserv.cuneo@giustizia.it) direttamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Procuratore della Repubblica o a quello del Procuratore Aggiunto a seconda del turno di competenza, articolato su mesi alterni (nel mese di marzo il Procuratore, nel mese

di aprile il Procuratore Aggiunto, e così di seguito), i quali renderanno al Magistrato di Sorveglianza il parere del Pubblico Ministero a mezzo posta elettronica rispondendo al messaggio ricevuto;

-il personale amministrativo dell'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo avrà cura di inviare un distinto messaggio di posta elettronica per ogni procedimento nel quale sia necessaria l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero, allegando in formato PDF l'istanza del detenuto, unitamente all'istruttoria pervenuta dagli Istituti Penitenziari, nonché copia del frontespizio del fascicolo, sul quale si avrà cura di annotare sinteticamente ogni elemento utile per la decisione, ed eventualmente una scansione delle ulteriori risultanze istruttorie.

Le presenti misure organizzative e linee guida sono state inoltrate al Procuratore Generale, anche per l'esame delle autorità sanitarie competenti e, intanto, se ne dichiara la provvisoria esecutività dal 12 maggio 2020.

Cuneo, 11 maggio 2020.

Il Procuratore

Ongelio Dodero

Handwritten signature of Ongelio Dodero in black ink, written over the printed name. The signature is stylized and cursive.

Si comunichi:

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino

Al Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione

Al Presidente del Tribunale di Cuneo

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Al Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano"

